

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 09 DEL 29/08/16

"Ente per le Manifestazioni Pescaresi"
- Ente Morale Riconosciuto con D.P.R. 5.5.52 - G.U. N. 34
dell'11.2.53 -

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1) Denominazione e sede

1 - Risulta costituita, con sede in Pescara,, l'Associazione denominata "Ente per le Manifestazioni Pescaresi" - Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 5.5.52 - G.U. N. 34 dell'11.2.53 che più brevemente potrà essere designato "EMP" o "Ente Manifestazioni Pescaresi", o "Entemanifestazionipescaresi".

2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato

Art. 2) Scopi

1- L'Associazione, di natura giuridica privata, non ha scopi di lucro e si propone di promuovere la produzione, la gestione, l'organizzazione, la partecipazione alla produzione nonché il coordinamento di manifestazioni culturali, anche legate allo sviluppo economico, sociale e turistico - svolgendo in via non esclusiva e non principale attività essenziali per il raggiungimento degli scopi primari.

2- Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Refuel Toloz-De stu



- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare società, enti, associazioni che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, concerti, rappresentazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività, potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con altri enti, associazioni fondazioni ed organismi in genere, le cui attività specifiche dovranno raccordarsi con quelle dell'Associazione.

3 -L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio

democratico di partecipazione all'attività da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative;

4 - l'Associazione, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare la sua attività; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione scritta con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Art. 3) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

SOCI

art. 4) Qualifica di socio

1 - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e/o privati che abbiano presentato domanda scritta di ammissione e versato la relativa quota associativa. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata all'unanimità dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.


2 - In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento e al finanziamento della sua attività. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

3 - La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi o rivalutata.

Art. 5) Dimissioni del socio

Il Socio che intende dimettersi deve darne comunicazione per iscritto

Ref. Ful. Fedu. De Patis



all'Organo Amministrativo almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, altrimenti resterà a far parte dell'Associazione per l'anno successivo, con l'obbligo di versamento della quota sociale.

Art. 6) Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento e dalle delibere regolarmente adottate dall'Assemblea dei soci, partecipando alle attività, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. - I soci godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato sia attivo che passivo.

Art. 7) Cause di cessazione dalla qualifica di socio

1 - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria, qualora il socio manifesti la volontà di recedere dal sodalizio;

b) morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative o alle equivalenti obbligazioni assunte entro la scadenza prevista;

c) esclusione, qualora il socio con il suo comportamento si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione mediante una condotta contraria ai principi del presente Statuto, e/o abbia fomentato dissidi e disordini tra gli associati;

d) esclusione, qualora sia tenuta una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione;

e) esclusione, qualora sia tenuto un comportamento contrario all'eventuale dovere di rendere prestazioni non patrimoniali;

f) scioglimento dell'Associazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche

per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi causa dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2 - La perdita dello *status* di socio è deliberata, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il Socio di cui si propone l'esclusione non ha diritto di voto.

3 - Il socio che recede o viene escluso è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. I Soci receduti, esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono reclamare la restituzione delle quote sociali, delle sovvenzioni e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

ORGANI

Art. 8) Organi


1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico);
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera con il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del c.c.

2 - Salvo diversa decisione della Assemblea dei Soci, la nomina negli organi della Associazione e più in generale, di chiunque abbia responsabilità di firma, si considera onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute in funzione della

Prof. Dr. De Rita



carica ricoperta e ad un gettone di presenza stabilito nella misura massima prevista dall'art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Qualora, a seguito di decisione della Assemblea dei Soci, fosse stabilita una remunerazione per i componenti degli organi suddetti, il diritto alla riscossione decadrà automaticamente dal momento in cui la Associazione maturi il diritto a ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Le disposizioni di cui sopra non si applicano a sindaci e/o revisori, iscritti nei relativi albi e registri, abilitati a svolgere professionalmente attività di controllo.

Art. 9) Assemblea Generale dei soci

1 -L'Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria è composta dai Soci.

2 - All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Qualora non vi siano opposizioni da parte degli associati, all'assemblea possono partecipare anche non soci che avranno diritto di parola, ma non di voto.

3 - All'Assemblea partecipano i Revisori dei Conti.

4 - L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, in mancanza, da altra persona eletta tra i componenti dell'Assemblea medesima.

5 - L'Assemblea Generale ordinaria dev'essere convocata dal Presidente su conforme deliberazione dell'Organo Amministrativo, almeno una volta l'anno, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10) Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea Generale Ordinaria competono:

- a) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- b) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;
- c) la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministrazione Unico.
- d) la nomina di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori;

e) l'adozione di provvedimenti nelle materie inserite nell'ordine del giorno;

f) l'ammissione e l'esclusione dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo;

Tutti i soci hanno diritto di voto per testa e secondo i principi dell'art. 2532, comma 2, c.c.

Art. 11) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, è convocata, anche fuori dalla sede sociale, semprechè in provincia di Pescara, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata, spedita, a mezzo del servizio postale, ovvero posta elettronica certificata e/o ogni altro mezzo idoneo ad attestare la data certa, nonché avvisi affissi nei locali dell'Associazione.

La stessa procedura è riservata alle delibere delle Assemblee riguardanti il bilancio ed alla eventuale pubblicazione dei Bilanci stessi.

Art. 12) Rappresentanza in Assemblea

Ogni partecipante all'Assemblea Generale può rappresentare non più di un socio.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i rappresentanti legali degli Enti partecipanti ovvero persone all'uopo delegate dagli organi degli Enti stessi.

La delega non può essere rilasciata ad Amministratori, Revisori e dipendenti dell'EMP.

Il Presidente controlla la regolarità delle deleghe.

Art. 13) Operatività dell'Assemblea

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale è predisposto dall'Organo Amministrativo ovvero, in caso di particolare necessità e sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, dal Presidente.

Tutti i Soci possono chiedere l'inserimento di argomenti nell'Ordine del Giorno della successiva Assemblea Generale.

L'Organo Amministrativo decide motivatamente sull'ammissibilità di ciascuna richiesta, nella medesima riunione in cui delibera la convocazione dell'Assemblea Generale.

Roberto De Luca



Roberto De Luca

Nel caso che la richiesta sia avanzata da due terzi dei Soci gli argomenti in essa contenuti sono obbligatoriamente inseriti nell'Ordine del Giorno.

Art. 14) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita:

1 - sia in prima che in seconda convocazione, indetta ad almeno due ore di distanza, con l'intervento diretto o per delega della maggioranza dei soci.

2 - Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta, salvo in caso di elezione delle cariche sociali, alle quali risultano eletti candidati che riportano il maggior numero di voti.

3 - Per l'ammissione di nuovi Soci è necessario il voto favorevole della totalità degli intervenuti.

Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.

Art. 15) Assemblea Straordinaria

1 - L'Assemblea Generale potrà essere convocata in sessione Straordinaria ogni qualvolta, a parere dell'Organo Amministrativo, se ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno tre Soci.

2 - Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;

b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Per deliberare tuttavia lo scioglimento anticipato dell'Associazione o la devoluzione del suo patrimonio occorre l'unanimità dei Soci intervenuti

Art. 16) Voto in Assemblea

1 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di

mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

2 - Per ogni deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sarà redatto un regolare verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario; le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria risulteranno da un atto pubblico firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Notaio.

Art. 17) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci tra i candidati all'elezione nel Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale ricoprirà di diritto la funzione di Presidente del Consiglio stesso; ovvero tra i candidati alla carica di Amministratore Unico. Qualora fosse deciso che l'Organo Amministrativo sia rappresentato da un Amministratore Unico, l'Assemblea può decidere di assegnare la doppia funzione di Presidente e A.U. ad uno stesso soggetto. Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Art. 18) Compiti del Presidente

Sono compiti del Presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale e il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea;
- d) redigere la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
- e) convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.

In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo sottoporre la



Polh Ilu De Pto

decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

Art. 19) Sostituzione del Presidente

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal Consigliere avente funzioni di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Art. 20) Organo Amministrativo

L'Associazione è amministrata da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso resta in carica per tre esercizi finanziari ed i componenti sono rieleggibili. Se scaduti, essi rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 21) Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente.

Art. 22) Caratteristiche della Carica di consigliere

1 - La qualifica di consigliere può essere attribuita a persone che abbiano capacità rappresentative, alto profilo professionale ed indiscussa probità ed idoneità etica, confacenti ad un Ente senza scopo di lucro e di prestigioso profilo morale ed Istituzionale.

2 - Il componente del Consiglio di Amministrazione che non interviene alle sedute per 3 volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne avvierà il procedimento di sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Art. 23) Validità delle delibere dell'organo amministrativo

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 24) Procuratori

L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Procuratori o Amministratori Delegati determinandone i poteri.

Art. 25) Sostituzione dei Consiglieri

1 - Ciascun membro del Consiglio può essere sostituito in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci mediante successiva diversa designazione, effettuata con le modalità di cui agli articoli da 2) da 9) a 12) del presente statuto. I nuovi Consiglieri restano in carica fino all'ordinaria scadenza del Consiglio. I Consiglieri sostituiti, in riferimento alla loro sostituzione, non potranno avanzare nessuna richiesta né di tipo patrimoniale, né di altra natura.

2 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalle dimissioni o dall'accertato definitivo impedimento. Il Consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata tempestivamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione decaduto.

Art. 26) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di



[Handwritten signature]

Amministrazione.

Qualora una richiesta di convocazione sia avanzata da un terzo dei Consiglieri in carica il Consiglio deve essere riunito entro i dieci giorni successivi.

2 - Le riunioni sono convocate mediante le stesse modalità di cui al precedente articolo 5) 11), ove la posta elettronica ordinaria può sostituire quella certificata, con la convocazione spedita ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della data fissata della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 27) Delibere del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo il caso di elezione della carica di Vice Presidente, alla quale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Art. 28) Compiti dell'Organo Amministrativo

1 - L'Organo Amministrativo:

- a) Accoglie le domande di ammissione dei soci;
- b) determina l'ammontare della quota associativa;
- c) redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea;
- d) redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- e) propone all'assemblea i provvedimenti che si rendessero necessari nei confronti dei soci.

L'Organo Amministrativo approva l'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione e le sue modificazioni, informandone la successiva Assemblea Generale. Il Regolamento comprende la Pianta Organica dei dipendenti ed il relativo trattamento giuridico ed economico.

2 - L'Organo Amministrativo predispose il programma annuale delle attività e ne elabora i relativi progetti in tempo utile per la richiesta di eventuali finanziamenti pubblici regionali , nazionali, europei nonché da parte di privati.

Il Programma può essere aggiornato mediante successiva delibera dell'Organo Amministrativo. In caso di particolare necessità ed urgenza il Presidente può deliberare l'aggiornamento, sottoponendo le relative deliberazioni alla ratifica dell'Organo Amministrativo nella prima riunione successiva.

3 - L'Organo Amministrativo può prevedere la concessione del Patrocinio dell'Associazione a manifestazioni organizzate anche da non Soci, meritevoli di particolare considerazione sotto il profilo culturale.

Non è consentito il sostegno a manifestazioni esterne, consistente nella erogazione di contributi finanziari.

4 - L'Organo Amministrativo può incaricare collaboratori, a rapporto di prestazione professionale, con responsabilità tecniche e/o artistiche e/o organizzative e/o amministrative, per le attività dell'Associazione, stabilendone l'eventuale remunerazione.

5 - Gli eventuali incarichi di cui al precedente ~~articolo~~ comma, qualora fossero assegnati a membri dell'Organo Amministrativo o a Procuratori nominati dallo stesso Organo, per essere validi dovranno essere ratificati dall'Assemblea entro trenta giorni dall'assegnazione. Tali incarichi, avendo ad oggetto prestazioni specifiche di carattere professionale, potranno essere remunerati, non rientrando nelle previsioni dell' art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78

Art. 29) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, in numero di tre, ha il controllo contabile dell'Associazione e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto; di essi uno sarà nominato dal Prefetto di Pescara e due dall'Assemblea



[Handwritten signature]

Generale Ordinaria. I membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori.

Essi esamineranno gli inventari, i rendiconti annuali, i bilanci, presentando le loro eventuali osservazioni all'Assemblea Generale; potranno in qualunque momento verificare lo stato di cassa, i registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'Associazione.

Restano in carica ~~per un solo esercizio finanziario~~ per 3 esercizi finanziari e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Anno sociale e rendiconto annuale

art. 30) Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 31) Rendiconti

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, predisposti dall'Organo Amministrativo e sottoscritti dal Presidente, nonché la relazione sulla gestione redatta dallo stesso Presidente, dovranno essere sottoposti alla approvazione della Assemblea dei Soci.

Art. 32) Rendiconto annuale

1 - Il rendiconto annuale deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2 - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3 - Copia del rendiconto annuale approvato è sempre a disposizione dei Soci, degli Amministratori e di quanti ne abbiano interesse, presso la sede sociale.

Art. 33) Divieto di distribuzione

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Patrimonio

Art. 34) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 35) Quote sociali

I Soci sono tenuti al versamento di quote sociali annuali con le seguenti modalità:

- a) L'ammontare delle quote sociali è determinato e comunicato ai soci dall'Organo Amministrativo entro il ~~31 dicembre~~ 30 giugno di ciascun anno per l'annualità successiva.
- b) I Soci sono tenuti a versare le rispettive quote entro il 31 maggio dell'anno di competenza.
- c) Il mancato versamento nei termini prescritti dell'intera quota sociale, comporta la sospensione dei diritti connessi con la qualità di Socio. La sospensione cessa immediatamente in caso di pagamento effettuato. Il Socio che non regolarizzi la propria posizione entro l'anno di competenza è dichiarato decaduto dall'Assemblea Ordinaria su proposta dell'Organo Amministrativo.

Art. 36) Sovvenzioni dai soci

- 1 - L'Associazione può fruire di sovvenzioni provenienti da Soci destinate alle attività. Tali sovvenzioni non sono ripetibili.
- 2 - In caso di temporanee crisi di liquidità, i Soci, anche singolarmente, possono finanziare l'Associazione con dei prestiti infruttiferi di interessi. Il prestito andrà deliberato dall'Assemblea e nel relativo verbale andrà chiaramente indicato che trattasi di prestito con diritto alla restituzione e andrà fissato con precisione l'importo e la modalità di restituzione.

Scioglimento- Legge regolatrice

Art. 37) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria secondo quanto previsto al ~~Titolo III art. 14~~) all'art. 15 del presente statuto.

Art. 38) Patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39) Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme contenute negli artt. 12 e segg. C.C: D. Lgs 4.12.1997, n. 460 e dalle leggi speciali, anche regionali, in materia di Associazioni con personalità giuridica.

Roberto Filiberto De Pina

Roberto De Pina

